

TI_GERICHTE 52.2016.197 vom 20. Februar 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-02-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2016.197

FR: TI_GERICHTE 52.2016.197 du 20 février 2018

IT: TI_GERICHTE 52.2016.197 del 20 febbraio 2018

Regeste

Licenza edilizia per la costruzione di un'opera di cinta

Erwägungen

E. 2.1

Secondo l'art. 6 cpv. 3 NAPR, la sistemazione del terreno deve essere di regola eseguita senz'alterarne in modo sostanziale l'andamento naturale, di regola i muri di terrazzamento e terrapieni non devono superare l'altezza di m 2.50. I muri di controriva laterali alla costruzione a confine possono avere un'altezza massima di m 2.50. I muri di controriva a monte della costruzione possono essere realizzati a gradoni con altezza massima di m 1.50 per una profondità minima di m 1.50 (ritenuto che, se la profondità minima è inferiore, l'altezza è calcolata sommando le diverse altezze; cfr. cpv. 3, in fine). L'art. 15 cpv. 1 NAPR dispone dal canto suo che i muri di sostegno edificati a confine con le proprietà private e con le strade veicolari e pedonali sono equiparati ad opere di cinta . L'altezza massima delle opere di cinta, precisa la norma (cpv. 2), è di m 2.50 (restano riservate le disposizioni concernenti la sicurezza stradale, come pure le prescrizioni per i muri di cinta a valle o a monte di strade e sentieri pedonali, cfr. cpv. 2 in fine , 3 e 5). Se i due fondi non sono sullo stesso piano, dispone inoltre l'art. 15 cpv. 4 NAPR, l'altezza è misurata dal piano più basso.

E. 2.2

Le suddette norme si riallacciano alle categorie di muri che gli ordinamenti edilizi sono soliti distinguere (muri di cinta , muri di sostegno ed eventualmente muri di controripa), ricalcando in buona parte i principi ad essi generalmente applicabili.

E. 2.3

I muri di cinta servono a recingere il fondo. Essendo eretti a confine, l'altezza di questi manufatti va limitata in misura più consistente di quella degli edifici (cfr. Adelio Scolari, Commentario , Cadenazzo 1996, ad art. 39 LE, n. 1186); in tal senso, l'art. 15 cpv. 2 NAPR limita l'altezza delle opere di cinta a m 2.50. Alle medesime regole applicabili ai muri di cinta sono per principio assoggettati i muri di sostegno di terrapieni artificiali eretti lungo il confine dei fondi . Dal profilo degli ingombri verticali, le ripercussioni ingenerate da queste opere sui fondi contermini non sono in effetti diverse da quelle derivanti dai muri di cinta (cfr. STA 52.2008.34 del 2 febbraio 2010 consid. 4.2; Scolari, op. cit., ad art. 39 LE, n. 1183). Anche l'art. 15 cpv. 1 NAPR fa proprio questo principio, assimilando i muri di sostegno di terrapieni eretti sul confine ad opere di cinta. Da questa norma discende inoltre che l'altezza di opere di cinta insistenti sulla sommità di muri di sostegno di terrapieni eretti a confine va sommata a quella del manufatto sottostante. Non va misurata a partire dal livello del terrapieno, ma a partire dal livello del terreno sistemato ai piedi del muro di

sostegno, facente funzione di opera di cinta (cfr. anche art. 15 cpv. 4 NAPR; cfr. STA 52.2007.254 del 26 novembre 2007 consid. 2 e rimandi; 52.1999.77 del 5 ottobre 1999 consid. 4.2).

E. 2.4

Diversa è invece la situazione dei muri di controriva, ovvero delle opere di sostegno di escavazioni di terreni in pendio. Non determinando nuovi ingombri verticali, con conseguenti ripercussioni sui fondi contermini, questi manufatti non sono di regola assoggettati alle norme sulle altezze applicabili ai muri di sostegno di terrapieni artificiali (cfr. STA 52.2008.34 citata, consid. 4.2). Per questi muri, l'art. 6 cpv. 3 NAPR prevede nondimeno una specifica regola, che ne limita lo sviluppo verticale a confine a m 2.50. Dalla norma si può dedurre che tale limite è applicabile ai muri di controriva laterali, ma pure a quelli a monte (a meno che siano realizzati "a gradoni", alti al massimo m 1.50 e arretrati tra loro almeno m 1.50, cfr. art. 6 cpv. 3 NAPR). Considerato che i muri di controripa non determinano nuovi ingombri per i fondi adiacenti, è da ritenere che alla suddetta disciplina inerisce più che altro una finalità paesaggistica, volta soprattutto a evitare uno sbancamento eccessivo dei terreni a valle.

E. 2.5

Le NAPR non regolano la sovrapposizione di muri (opere) di cinta (o di sostegno) a muri di controriva; tanto meno stabiliscono particolari limiti d'altezza o criteri di misurazione al riguardo (ad esempio, che impongano di sommarne le altezze). In assenza di una specifica regolamentazione, avuto riguardo alla diversa funzione dei muri e alle diverse finalità perseguite dalle disposizioni che ne limitano lo sviluppo, come pure al fatto che i muri di controripa servono specialmente a permettere l'escavazione del terreno a valle, è da ritenere che, di principio, nulla osta alla costruzione di un muro di cinta (o di sostegno) sopra un muro di controriva a confine. In questa ipotesi - conformemente a quanto già ammesso dalla recente giurisprudenza per casi simili - i manufatti vanno trattati in modo distinto e l'altezza dell'opera di cinta (o muro di sostegno) sovrastante va di regola misurata dalla corona del muro di controripa, il cui livello coincide con quello naturale (cfr. STA 52.2016.279 del 13 novembre 2017 consid. 3.2; 52.2013.529 dell'8 aprile 2015 consid. 4); resta riservata l'applicazione della clausola estetica, qualora dal cumulo dei differenti muri risulti un'opera incompatibile con l'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio. Tale soluzione appare sensata e ragionevole, ove solo si consideri che permette d'impedire che al proprietario del fondo a monte venga preclusa ogni possibilità di sistemarlo - o anche solo di metterlo in sicurezza (mediante una recinzione rispettivamente un parapetto che protegga da cadute nel vuoto) - a seguito di un deliberato sbancamento del terreno originario confinante a valle (ad esempio, per infossare un edificio; cfr. nello stesso senso, STA 52.2016.279 citata, consid. 3.2). 3. In concreto, oggetto di controversia è il manufatto formato da un bauletto di cemento (alto da m 0.10 a 0.20) sormontato da due palizzate di legno (lunghe m 3.30 e 3.80 e alte m 0.75), che i ricorrenti hanno realizzato sulla sommità del muro in sasso alto circa 3 m, eretto al confine con il loro fondo (part. _____). SCHEMA SEZIONE 0.85-0.95

E. 3

NAPR, quale effettivamente parrebbe essere, sia che lo si assimili a muro di sostegno (cinta) ex art. 15 cpv. 2 NAPR. La conclusione non può essere confermata. Le considerazioni sviluppate dal Governo potrebbero in effetti essere corrette solo nella misura in cui il muro in sasso alto ca. 3 m su cui insiste la cinta fosse effettivamente riconducibile a

un muro di sostegno di un terrapieno artificiale (tuttora percepibile come tale); l'altezza di opere di cinta insistenti sulla sommità di muri di sostegno di terrapieni artificiali eretti a confine va infatti sommata a quella del manufatto sottostante (cfr. supra, consid. 2.3) . Problematica è invece la deduzione della precedente istanza, nella misura in cui assimila il muro in questione a un muro di controriva e non a un muro di sostegno (così come invero aveva indicato questo Tribunale in occasione del precedente giudizio avente per oggetto la citata licenza edilizia del 17 marzo 2014, senza tuttavia soffermarsi sulla natura di tale opera, cfr. STA 52.2014.440 del 6 maggio 2016, confermata da STF 1C_247/2016 del 1° giugno 2017). Dovesse infatti essere riconducibile, in tutto o in buona parte, a un muro di controriva - come il Governo ha ritenuto probabile e anche gli stessi resistenti sembrano ammettere - dal profilo delle altezze, nulla osterebbe alla posa di una cinta (parapetto) sulla sua sommità; come visto, nessuna disposizione lo vieta, a maggior ragione quando una simile opera si rende necessaria a fini di protezione da cadute nel vuoto verso un fondo scavato sottostante (cfr. supra , consid. 2.5). In un simile caso, i due manufatti - diversi per funzione, ripercussioni che ingenerano e regime loro applicabile - vanno trattati distintamente e l'altezza dell'opera di cinta determinata dalla corona del muro di controripa, che corrisponde al livello del terreno naturale (originale). Da questo profilo, non potrebbe portare ad altra conclusione l'art. 15 cpv. 4 NAPR, secondo cui se due fondi non sono sullo stesso piano, l'altezza della cinta è misurata dal piano più basso. Tale norma, su cui invero nessuno si sofferma, non può trovare applicazione quando il piano di campagna originario è stato artificialmente abbassato e l'opera di cinta non è costruita sul prolungamento verticale di un muro di sostegno, ma di controriva. Da ciò discende che la natura del muro in sasso, che la precedente istanza ha ommesso di accertare, appare determinante per sapere se possa o meno esservi eretta sopra una cinta (parapetto). Considerato tuttavia che l'opera litigiosa, così come realizzata, non può comunque essere autorizzata per i motivi di cui si dirà in appresso, si può prescindere dal rinviare gli atti all'istanza inferiore affinché esperisca ulteriori accertamenti su questo punto.

4. 4.1. Secondo l'art. 30 RLE gli edifici, gli impianti e ogni altra opera devono essere progettati e eseguiti secondo le regole dell'arte, tenendo conto delle prescrizioni tecniche emanate dalle autorità, subsidiariamente da associazioni professionali riconosciute, come la SIA, l'Associazione svizzera dei tecnici della depurazione delle acque (VSA/ASTEVA), l'Associazione padronale svizzera lattonieri e installatori (APSLI) e l'Unione svizzera dei professionisti della strada (VSS). Attraverso questa disposizione, le normative emanate dalle predette associazioni non assurgono a disposizioni di diritto pubblico, ma fungono comunque da raccomandazioni, ovvero da regole volte a codificare una prassi e ad orientare l'apprezzamento dell'autorità (cfr. RDAT I-1995 n. 39 consid. 2.2; STA 52.2013.321-322 del 26 agosto 2014 consid. 2.2; 52.2012.278 del 16 luglio 2013 consid. 2.2.; 52.2011.419 dell'11 novembre 2011 consid. 2.2; 52.1996.83 del 26 luglio 1999 consid. 2 con rinvii).

4.2. Per i parapetti la SIA ha emanato una specifica norma (SIA 358 = SN 543 358, nell'edizione valida dal 1° marzo 2010), che si applica alla progettazione di parapetti e di elementi di protezione aventi la stessa funzione contro la caduta di persone nelle costruzioni e nei relativi accessi (cifra 0.1.1). La norma si prefigge di assicurare le persone contro le cadute per terra o nel vuoto (cifra 1.1.1). Essa prevede che deve essere provvista di un elemento di protezione (parapetto) ogni superficie praticabile utilizzabile normalmente, sulla quale è prevedibile un rischio di caduta (cfr. cifra 2.1.1), laddove un rischio è considerato tale quando l'altezza di caduta è superiore a m 1.00 (cfr. cifra 2.1.2). La norma fissa diversi requisiti per gli elementi di protezione, in punto all'altezza minima, alla forma, alla resistenza e ai materiali

dei parapetti (cfr. cifra 3). In particolare prevede che l'altezza normale degli elementi di protezione deve essere di almeno m 1.00 (cfr. cifra 3.1.3) o almeno di m 0.90 se hanno uno spessore di 0.20 m (cfr. cifra 3.1.5). L'altezza è misurata verticalmente a par-tire dalla superficie praticabile fino al filo superiore dell'elemento di protezione (cfr. cifra 3.1.1). Per prassi, nell'ambito della sicurezza degli edifici, la norma SIA 358 incorpora una riconosciuta regola dell'arte e, come tale, va pertanto considerata dall'autorità che rilascia le autorizzazioni a costruire (unitamente ad altre referenze in materia, quali ad es. gli opuscoli tecnici dell'Ufficio prevenzioni infortuni, UPI; cfr. Andreas Baumann [et al.], Kommentar zum Baugesetz des Kantons Aargau, Berna 2013, § 52, n. 25). Qualora un progetto si scosti dalle disposizioni minime fissate da tale norma deve pertanto essere dimostrato, mediante debita motivazione, che l'obbiettivo di protezione è comunque garantito (cfr. norma SIA 358, cifra. 0.3; Christoph Fritzsche, Absturzsicherheit in Wohngebäuden - zur Anwendung der SIA-Norm 358, in PBG 2005/2, pag. 8; Baumann, op. cit., § 52, n. 27).

4.3. In concreto, l'opera controversa, formata da un bauletto di cemento sormontato da due palizzate di legno, come ben emerge dai piani è alta da m 0.85 a m 0.93-0.95 (cfr. piano facciata e sezione). La sua altezza non rispetta dunque quella minima (m 1.00) prescritta dalla norma SIA 358 (cifra. 3.1.3) per parapetti che, come in concreto, sono spessi meno di m 0.20 (cfr. anche foto agli atti); l'opera, peraltro, è in parte addirittura inferiore all'altezza minima (m 0.90) fissata per gli elementi di protezione aventi almeno questo spessore (cfr. cifra 3.1.4). Al di là del quesito di sapere se il manufatto disattenda pure i requisiti di resistenza prescritti dalla stessa normativa (cfr. cifra 3.3) - con riferimento particolare ai fissaggi degli assi al bauletto che a dire dei resistenti sarebbero piuttosto approssimativi - è pertanto certo che l'opera in questione, già solo per l'insufficiente altezza, non può essere ritenuta realizzata a regola d'arte, conformemente all'art. 30 RLE. Dagli atti non emerge d'altra parte alcun motivo per cui il nuovo manufatto avente funzione di parapetto - quand'anche insistesse su un muro di controriva (cfr. supra, consid. 3) - non possa soddisfare i requisiti minimi fissati dalla norma SIA 358; neppure gli insorgenti del resto lo spiegano. Il fatto che anche le esili ringhiere lungo le passerelle (che conducono all'abitazione dei resistenti) non appaiano a prima vista a norma (sia per altezza che per forma) non costituisce invece un motivo per derogare alle disposizioni di sicurezza minime fissate dalla norma SIA 358; se lo sia semmai per giustificare una misura di polizia fondata sugli art. 35 LE e 38 RLE (qualora sussistesse un pericolo per la sicurezza), è invece questione che esula dalla presente procedura.

5. 5.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso deve pertanto essere respinto. 5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAm) è posta a carico dei ricorrenti, secondo soccombenza. Gli stessi sono inoltre tenuti a rifondere ai resistenti, assistiti da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per questa sede (art. 49 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dai ricorrenti, resta interamente a loro carico. Gli insorgenti sono inoltre tenuti a rifondere ai resistenti CO 1 un importo di complessivi fr. 1'500.- a titolo di ripetibili per questa sede. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente

La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.